



Provincia di Alessandria

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI
ACCESSO CIVICO SEMPLICE E
ACCESSO GENERALIZZATO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23/45091 del 28.07.2021

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 – PRINCIPI E FINALITÀ	4
ART. 2 – DEFINIZIONI	5
ART. 3 - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	8
ART. 4 - LEGITTIMAZIONE SOGGETTIVA	8
ART. 5 - ACCESSO CIVICO SEMPLICE.....	9
ART. 6 - ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO E DOCUMENTALE	9
ART. 7 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE.....	10
ART. 8 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO.....	11
ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO GENERALIZZATO E DOCUMENTALE	13
ART. 10 - TERMINI DEL PROCEDIMENTO	13
ART. 11 - SOGGETTI CONTROINTERESSATI	14
ART. 12 ECCEZIONI ASSOLUTE ALL'ACCESSO GENERALIZZATO	16
ART. 13 - ECCEZIONI RELATIVE ALL'ACCESSO GENERALIZZATO	17
ART. 14 – DIFFERIMENTO.....	21
ART. 15 - DINIEGO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	21
ART. 16 RICHIESTA DI RIESAME.....	22
ART. 17 MOTIVAZIONE DEL DINIEGO ALL'ACCESSO	23
ART. 18 IMPUGNAZIONI	23
ART. 19 - REGISTRO DEGLI ACCESSI	24
TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIALI	24
ART. 20 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	24
ART. 21 – ACCESSO ALL'INFORMAZIONE AMBIENTALE.....	25
ART. 22 - TERMINI E MODALITÀ DELL'ACCESSO	25
ART. 23 – ECCEZIONI ASSOLUTE.....	26
ART. 24 – ECCEZIONI RELATIVE.....	27
ART. 25 - DIRITTO DI ACCESSO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI GOVERNO	28

ART. 26 - DIRITTO DI ACCESSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA	29
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI	29
ART. 27 - REGISTRO DEGLI ACCESSI	29
ART. 28 - COSTI	30
ART. 29 - RINVIO	30
ART. 30 - DECORRENZA E PUBBLICITÀ	30

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti, dati, atti e informazioni formati e detenuti dalla Provincia di Alessandria, in seguito Provincia, in attuazione del principio di trasparenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.
2. Il Principio generale di trasparenza previsto dall'art. 1 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., prevede che la Trasparenza sia intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalla Provincia, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
3. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di stato e d'ufficio e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'attività di questa amministrazione provinciale. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una Istituzione aperta e al servizio del cittadino.
4. Le tipologie di accesso oggetto di disciplina nel presente regolamento sono:
 - a) l'accesso civico semplice agli atti, documenti, dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte della Provincia, nei casi in cui tale pubblicazione sia stata omessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;
 - b) l'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti nella Provincia, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi

dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo decreto e in coerenza con le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico" emanate dall'ANAC con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016;

c) l'accesso ai documenti amministrativi formati e detenuti dalla Provincia, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

d) l'accesso alle informazioni ambientali, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195 *"Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico alle informazioni ambientali"*, formati o comunque detenuti dalla Provincia favorendo, in tal modo, la partecipazione dei cittadini alle attività decisionali aventi effetti sull'ambiente estendendo altresì le condizioni per l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

5. Il diritto di accesso civico semplice e generalizzato è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

6. La finalità dell'accesso documentale ai sensi della Legge n. 241/1990 è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) **"diritto di accesso civico semplice"**: il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è stato disatteso da parte della Provincia l'obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

- b) **“diritto di accesso generalizzato”**: il diritto di chiunque di ottenere documenti, informazioni o dati detenuti dalla Provincia, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti;
- c) **“diritto di accesso documentale”**: il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi formati e detenuti dalla Provincia;
- d) **“diritto di accesso ambientale”**: il diritto di accesso alle informazioni ambientali formate o comunque detenute dalla Provincia;
- e) **“diritto di accesso dei componenti degli organi di governo”**: il diritto riconosciuto ai componenti degli organi di governo dell'Amministrazione Provinciale di accedere ad atti, documenti, notizie ed informazioni formate o comunque detenute dalla Provincia, utili per l'espletamento del loro mandato;
- f) **“diritto di accesso del collegio dei revisori dei conti della Provincia”**: il diritto riconosciuto al collegio dei revisori dei conti di accedere ad atti e documenti formati o comunque detenuti dall'Amministrazione Provinciale, al fine di garantire l'adempimento delle loro funzioni;
- g) **“documento amministrativo”**: ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;
- h) **“dati”**: il dato conoscitivo come tale, indipendentemente dal supporto fisico su cui è incorporato e a prescindere dai vincoli derivanti dalle sue modalità di organizzazione e conservazione;
- i) **“dato personale”**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- j) **“dati personali particolari”**: dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a

identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;

k) **"dati relativi alla salute"**: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;

l) **"dati relativi a condanne penali e reati"**: i dati personali attinenti a condanne penali e reati degli Interessati;

m) **"informazioni"**: la rielaborazione di dati detenuti dalla Provincia effettuate per propri fini contenuti in distinti documenti;

n) **"informazione ambientale"**: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale, come individuata dall'articolo 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 195/2005;

o) **"interessati all'accesso civico generalizzato"**: chiunque abbia interesse ad accedere ai dati, ai documenti e alle informazioni detenuti dalla Provincia senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva;

p) **"controinteressati all'accesso civico generalizzato"**: tutti i soggetti che potrebbero subire un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013;

q) **"interessati all'accesso ai documenti"**: tutti i soggetti, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso ai documenti;

r) **"controinteressati all'accesso ai documenti"**: tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

s) **"interruzione dei termini"**: l'azzeramento del conteggio dei termini che comporta il decorrere nuovamente del termine procedimentale, nei casi previsti da leggi e regolamenti;

t) **"sospensione dei termini"**: il blocco temporaneo della decorrenza dei termini che il responsabile del procedimento può disporre nei casi previsti da leggi e dal presente regolamento;

u) "**responsabile del procedimento**": il responsabile di ciascuna unità organizzativa cui afferisce la competenza per materia o altro dipendente da lui delegato e/o individuato dall'Amministrazione;

v) "**eccezioni assolute e/o limiti assoluti**": le eccezioni e/o i limiti all'esercizio del diritto di accesso previste dalla legge per la tutela di interessi prioritari e fondamentali, che comportano la non ostensibilità di dati, documenti ed informazioni;

w) "**eccezioni relative e/o limiti relativi**": le eccezioni e/o i limiti all'esercizio del diritto di accesso poste a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico, che possono comportare, a seguito dell'accertata esistenza di un pregiudizio a detti interessi, la non ostensibilità di dati, documenti ed informazioni.

Art. 3 - Ufficio Relazioni con il Pubblico

1. Allo scopo di facilitare i rapporti con i cittadini e con gli utenti l'Ufficio Relazioni con il Pubblico fornisce le informazioni per la compilazione, la presentazione delle richieste e per la conoscenza complessiva delle procedure d'accesso.

Art. 4 - Legittimazione soggettiva

1. L'esercizio dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

2. L'istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Le istanze non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione di cui è richiesto l'accesso.

3. Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali informazioni l'Amministrazione dispone.

Art. 5 - Accesso civico semplice

1. L'accesso civico semplice è esercitabile a fronte dell'inadempimento in cui è incorsa l'Amministrazione rispetto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ovvero nei casi in cui la pubblicazione di dati, atti e documenti sia stata omessa ovvero appaia incompleta, inesatta e non conforme ai requisiti di cui all'art. 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «*Codice dell'amministrazione digitale*» (CAD).

2. Il diritto di accesso civico semplice è riconosciuto a chiunque, senza necessità che l'istante dimostri di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata.

Art. 6 - Accesso civico generalizzato e documentale

1. L'accesso civico generalizzato riguarda i dati, documenti e informazioni detenuti dalla Provincia, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, disciplinati dall'art. 5-bis dello stesso decreto.

2. L'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato è riconosciuto a chiunque, senza necessità che l'istante dimostri di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

3. L'esercizio del diritto di accesso documentale è riconosciuto a chiunque dimostri di essere titolare di un interesse diretto allo scopo di tutelare situazioni giuridicamente rilevanti, come previsto dall'art. 22 e ss. del D.Lgs.

241/1990. Le modalità di accesso sono esercitate analogamente a quello generalizzato.

Art. 7 - Modalità di esercizio del diritto di accesso civico semplice

1. La richiesta di accesso civico semplice deve identificare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti di cui è stata omessa la pubblicazione; è gratuita ed è trasmessa, per via telematica o con le altre modalità di legge, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. I riferimenti del RPCT sono indicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale www.provincia.alessandria.it.

Ove l'istanza venga presentata ad altro ufficio della Provincia, il responsabile di tale ufficio provvede a trasmetterla tempestivamente al RPCT. Il termine, di cui al comma 3, decorre dal ricevimento della domanda o istanza da parte dell'ufficio competente

2. La richiesta di accesso civico semplice non deve essere motivata e non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Il richiedente dovrà, in ogni caso, far constatare la propria identità e, se necessario, i propri poteri rappresentativi. Nel caso in cui l'istanza non consenta l'individuazione dei dati, dei documenti o delle informazioni con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto, la Provincia richiede all'istante una ridefinizione dell'oggetto della richiesta e i necessari chiarimenti. Qualora l'istante non intenda riformulare la richiesta e fornire i chiarimenti richiesti, la domanda è ritenuta inammissibile.

3. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, la Provincia provvede a pubblicare sul sito istituzionale i dati, le informazioni e i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione, con l'indicazione del relativo collegamento ipertestuale.

Art. 8 - Modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato

1. Il diritto di accesso civico generalizzato può essere esercitato presentando istanza scaricabile sul sito istituzionale www.provincia.alessandria.it sezione "Amministrazione trasparente", con le modalità di legge o per via telematica secondo le modalità previste dal C.A.D., alternativamente ad uno dei seguenti soggetti così come previsto dall'art. 5, comma 3, D.Lgs.33/2013:

- a) all'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- b) all'ufficio che detiene i dati e i documenti;
- c) ad altro ufficio eventualmente indicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Provincia;

2. L'ufficio che riceve l'istanza è tenuto a rilasciare ricevuta.

3. La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Il richiedente dovrà, in ogni caso, far constatare la propria identità e, se necessario, i propri poteri rappresentativi e fornire ogni riferimento utile per l'individuazione dei dati e dei documenti richiesti.

Ai sensi dell'art. 65 del C.A.D., le istanze presentate per via telematica sono valide se:

- a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
- b) l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
- c) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
- d) trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata. Resta fermo che l'istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici sopra indicati,

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

4. Il procedimento di accesso deve concludersi, con provvedimento espresso e motivato, nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Qualora non sia possibile accertare la data di presentazione dell'istanza, il termine decorre dalla data di protocollazione della stessa.

5. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, manifestamente irragionevole e cioè tale da interferire con il buon andamento dell'amministrazione, o non consenta l'individuazione del dato o del documento con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto, il responsabile è tenuto, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa, ad informarne il richiedente. Il termine del procedimento viene interrotto e ricomincerà a decorrere dalla presentazione della nuova istanza o dalla regolarizzazione o correzione della precedente.

È ritenuta inammissibile l'istanza che risulti manifestamente irragionevole o che non consenta l'individuazione del dato o del documento con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto, qualora l'istante, a seguito di specifica richiesta da parte della Provincia, non abbia riformulato l'oggetto della richiesta o fornito i necessari chiarimenti.

6. Nel caso in cui la domanda o l'istanza pervenga ad un ufficio non competente, l'ufficio a cui è pervenuta la trasmette immediatamente a quello competente, dandone comunicazione all'interessato.

7. Se il documento o il dato richiesti sono già pubblicati sul sito istituzionale della Provincia, il responsabile lo comunica tempestivamente al richiedente, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

8. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la relativa riproduzione su supporti materiali.

Art. 9 - Responsabili del procedimento di accesso generalizzato e documentale

1. Il responsabile di ciascun procedimento di accesso civico generalizzato e documentale è il responsabile dell'unità organizzativa che detiene i dati o i documenti oggetto dell'istanza. Lo stesso è competente a decidere sull'istanza.
2. Il RPCT presidia la regolare attuazione dell'accesso sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 10 - Termini del procedimento

1. Il procedimento di accesso deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (art. 5, c. 6 D.Lgs. n. 33/2013) dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tale termine non è derogabile, salva l'ipotesi di sospensione fino a 10 giorni nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato (art. 5, comma 5 D.Lgs. 33/2013).
2. In caso di accoglimento, l'ufficio competente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
3. Qualora vi sia stato l'accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, la Provincia è tenuta a darne comunicazione a quest'ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest'ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo.

4. Nel caso di richiesta di accesso generalizzato, la Provincia deve motivare l'eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell'accesso con riferimento ai casi e limiti stabiliti dall'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013:

- al fine di evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le questioni militari;

d) le relazioni internazionali;

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

- al fine di evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Art. 11 - Soggetti Controinteressati

1. Il responsabile del procedimento di accesso civico generalizzato ha l'obbligo di verificare se esistano soggetti controinteressati, ovvero persone fisiche o giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all'art. 5-bis, comma 2 del D.Lgs. 33/2013 a cui l'istanza di accesso possa causare un pregiudizio concreto:

- a) interessi legati alla protezione dei dati personali;
 - b) interessi legati alla libertà e segretezza della corrispondenza anche telematica;
 - c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali).
2. Possono risultare soggetti controinteressati anche i dipendenti e gli amministratori, rispetto all'atto del quale è richiesto l'accesso.
 3. Il responsabile del procedimento di accesso civico generalizzato è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della stessa, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione.
 4. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la Provincia provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.
 5. La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico, cioè dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.
 6. Il termine di trenta giorni per l'emissione del provvedimento sull'istanza di accesso resta sospeso per il periodo di dieci giorni assegnato al controinteressato o comunque fino alla eventuale opposizione dei controinteressati.
 7. Fatto salvo il caso di comprovata indifferibilità, la Provincia comunica, motivandolo, l'accoglimento della richiesta al controinteressato che si sia opposto e lo informa che la trasmissione dei dati e dei documenti al richiedente avverrà qualora, trascorsi quindici giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del controinteressato, non siano stati notificati alla Provincia ricorsi o richieste di riesame sulla medesima domanda di accesso.

Art. 12 Eccezioni assolute all'accesso generalizzato (art. 5 bis, comma 3, D.Lgs. 33/2013)

1. Il diritto di accesso civico generalizzato è escluso nei casi di:

- a) segreto di Stato di cui all'art. 39 della Legge n. 124/2007;
- b) segreto statistico di cui al D.Lgs. n. 322/1989;
- c) segreto militare di cui al R.D. n.161/1941;
- d) segreto bancario di cui al D.Lgs. n. 385/1993;
- e) segreto scientifico e segreto industriale di cui all'art. 623 c.p.;
- f) segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p.;
- g) segreto sul contenuto della corrispondenza di cui all'art. 616 c.p.;
- h) divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio di cui all'art. 15, D.P.R. 3/1957.

2. Salvo la possibilità di consentire un accesso parziale con oscuramento dei dati, il diritto di accesso civico generalizzato è escluso con riferimento a:

- a) dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (ai sensi dell'art. 7-bis, comma 6, D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679 - Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali, denominato in seguito GDPR);
- b) dati idonei a rivelare la vita sessuale (ai sensi dell'art. 7-bis, comma 6, D.Lgs. n. 33/2013 e art. 9 del GDPR);
- c) dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (ai sensi dell'art. 26, comma 4, D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 9 del GDPR).

3. L'accesso civico generalizzato è escluso altresì nei casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'art. 24, c. 1, Legge n. 241/1990, quali:

- a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della Legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;
- b) nei procedimenti tributari locali, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- c) nei confronti dell'attività della Provincia diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi;
- e) istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato della Provincia.

4. L'accesso civico generalizzato è escluso per le denunce di cui all'art. 54-bis D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni, relative alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

5. Tali categorie di eccezioni all'accesso generalizzato sono previste dalla legge ed hanno carattere tassativo. In presenza di tali eccezioni, la Provincia è tenuta a rifiutare l'accesso trattandosi di eccezioni poste da una norma di rango primario, sulla base di una valutazione preventiva e generale, a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari rispetto a quello del diritto alla conoscenza diffusa;

6. Per la definizione delle esclusioni all'accesso generalizzato di cui al presente articolo, si rinvia alle Linee guida recanti indicazioni operative adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013, che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 13 - Eccezioni relative all'accesso generalizzato (art. 5 bis, comma 1 e 2, D.Lgs. 33/2013)

1. I limiti all'accesso generalizzato sono posti dal legislatore a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico che la Provincia deve necessariamente valutare con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra

l'interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento.

2. L'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i verbali e le informative riguardanti attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, nonché i dati, i documenti e gli atti prodromici all'adozione di provvedimenti rivolti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza pubblica;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le questioni militari. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, gli atti, i documenti e le informazioni concernenti le attività connesse con la pianificazione, l'impiego e l'addestramento delle forze di polizia;

d) le relazioni internazionali;

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento. In particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:

- gli atti, i documenti e le informazioni concernenti azioni di responsabilità di natura civile, penale e contabile, rapporti e denunce trasmesse dall'Autorità Giudiziaria e comunque atti riguardanti controversie pendenti, nonché i certificati penali;

- i rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura regionale della Corte dei Conti e richieste o relazioni di dette Procure, ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si manifesta la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili o penali;

g) il regolare svolgimento di attività ispettive preordinate ad acquisire elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Amministrazione. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:

- gli atti, i documenti e le informazioni concernenti segnalazioni, atti o esposti di privati, di organizzazioni sindacali e di categoria o altre associazioni fino a quando non sia conclusa la relativa fase istruttoria o gli atti conclusivi del procedimento abbiano assunto carattere di definitività, qualora non sia possibile soddisfare prima l'istanza di accesso senza impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa o compromettere la decisione finale;
- le notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, sulle modalità ed i tempi del suo svolgimento, le indagini sull'attività degli uffici, dei singoli dipendenti o sull'attività di enti pubblici o privati su cui l'Amministrazione esercita forme di vigilanza;
- verbali ed atti istruttori relativi alle commissioni di indagine il cui atto istitutivo preveda la segretezza dei lavori;
- verbali ed atti istruttori relativi ad ispezioni, verifiche ed accertamenti amministrativi condotti su attività e soggetti privati nell'ambito delle attribuzioni d'ufficio;
- pareri legali redatti dagli uffici provinciali, nonché quelli di professionisti esterni acquisiti, in relazione a liti in atto o potenziali, atti difensivi e relativa corrispondenza.

3. L'accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati (art. 5 bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 e art. 8,9,10 e considerando 38 del GDPR):

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia. In particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:

- documenti di natura sanitaria e medica ed ogni altra documentazione riportante notizie di salute o di malattia relative a singole persone, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;
- relazioni dei Servizi Sociali ed Assistenziali in ordine a situazioni sociali, personali, familiari di persone assistite, fornite dall'Autorità giudiziaria e

tutelare o ad altri organismi pubblici per motivi specificatamente previsti da norme di legge;

- la comunicazione di dati personali particolari o dati relativi a condanne penali e reati o dati personali di minorenni;

- notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio ed alla corrispondenza delle persone fisiche, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:

- gli atti presentati da un privato, a richiesta della Provincia, entrati a far parte del procedimento e che integrino interessi strettamente personali, sia tecnici, sia di tutela dell'integrità fisica e psichica, sia finanziari, per i quali lo stesso privato chiede che siano riservati e quindi preclusi all'accesso;

- gli atti di ordinaria comunicazione tra enti diversi e tra questi ed i terzi, non utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, che abbiano un carattere confidenziale e privato;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

4. La Provincia è tenuta a verificare e valutare, una volta accertata l'assenza di eccezioni assolute, se l'ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore; deve necessariamente sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso ed il pregiudizio. Il pregiudizio concreto va valutato rispetto al momento ed al contesto in cui l'informazione viene resa accessibile.

5. I limiti all'accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.

6. L'accesso generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

7. Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardino soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto deve essere consentito l'accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica dell'oscuramento di alcuni dati; ciò in virtù del principio di proporzionalità che esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e richiesto per il raggiungimento dello scopo perseguito.

Art. 14 – Differimento

1. I documenti non sono sottratti all'accesso generalizzato quando sia possibile fare ricorso al potere di differimento.

Il differimento dell'accesso, previsto dall'art. 5-bis, comma 5, del D.Lgs. 33/2013, è ammesso soltanto se ricorrano cumulativamente due condizioni:

a) che l'accesso possa comportare un pregiudizio concreto a uno degli interessi pubblici o privati di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5-bis;

b) che quel pregiudizio abbia carattere transitorio, in quanto i limiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5-bis si applicano "unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato";

2. Il responsabile del procedimento dispone il differimento temporaneo dell'accesso, con provvedimento motivato recante il termine oltre il quale il diritto di accesso può essere esercitato.

Art. 15 - Diniego del diritto di accesso civico generalizzato

1. I provvedimenti di diniego o di limitazione del diritto di accesso di cui al presente articolo debbono essere sempre motivati con riferimento ai casi e ai limiti di cui all'art. 5-bis, commi da 1 a 3, del D.Lgs. 33/2013. Qualora la puntuale specificazione delle ragioni del diniego o della limitazione comporti la rivelazione di dati e informazioni che la normativa ha escluso o limitato dall'accesso, dovranno essere specificate le categorie di interessi

pubblici e privati che si intende tutelare e le fonti normative che prevedono l'esclusione o la limitazione.

2. In caso di diniego espresso o di mancata risposta entro i termini, il richiedente può presentare istanza di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

3. Se l'accesso generalizzato è stato negato o differito in relazione alla necessità di tutela della protezione dei dati personali, il RPCT, provvede dopo aver interpellato il Garante per la Protezione dei Dati Personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. Il termine per l'adozione del provvedimento è sospeso a decorrere dalla comunicazione al Garante e fino alla ricezione del parere di quest'ultimo e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Art. 16 Richiesta di riesame

1. Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto o di differimento per richiesta che determina conseguenze negative per il buon andamento, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

2. Se l'accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il RPCT provvede, sentito il Garante per la Protezione dei Dati Personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

3. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Art. 17 Motivazione del diniego all'accesso

1. Sia nei casi di diniego, anche parziale, connessi all'esistenza di limiti all'accesso generalizzato, sia per quelli connessi alle eccezioni assolute, sia per le decisioni del RPCT, gli atti sono adeguatamente motivati.

Art. 18 Impugnazioni

1. Avverso la decisione del responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame avverso la decisione del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010. Il termine di cui all'art. 116, comma 1 Codice del processo amministrativo, qualora il richiedente l'accesso generalizzato si sia rivolto al Difensore Civico provinciale/regionale, decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza allo stesso.

2. In alternativa il richiedente, o il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato, può presentare ricorso al Difensore Civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito la competenza è attribuita al Difensore Civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore). Il ricorso deve essere notificato anche all'Amministrazione interessata.

3. Il Difensore Civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento ne informa il richiedente e lo comunica all'Amministrazione. Se la Provincia non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico, l'accesso è consentito.

4. Se l'accesso generalizzato è negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Difensore Civico provvede sentito il Garante per la Protezione dei Dati Personali il quale si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta.

5. Nel caso in cui la richiesta riguardi l'accesso civico (dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria), il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'art. 43, comma 5 del D.Lgs. 33/2013.

Art. 19 - Registro degli accessi

1. Tutte le richieste di accesso civico generalizzato pervenute alla Provincia devono essere registrate in ordine cronologico di presentazione attraverso il sistema di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali, ai sensi del DPR n. 445/2000, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e delle relative regole tecniche come da DPCM 3 dicembre 2013.

2. Le informazioni contenute nella banca dati di cui al comma 1 sono utilizzate anche ai fini della predisposizione dell'elenco delle richieste di accesso da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Provincia, all'interno della sotto-sezione "Altri contenuti - Accesso civico", secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela e protezione dei dati personali.

TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 20 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina il diritto d'accesso all'informazione ambientale, detenuta dalla Provincia, da parte di persone fisiche o giuridiche, loro associazioni ed organizzazioni o gruppi e stabilisce i termini, le condizioni e le modalità del suo esercizio nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 195 del 19 agosto 2005 "Attuazione direttiva 2003/4/CE accesso informazioni ambientali".

2. Il presente titolo disciplina, altresì, particolari forme di esercizio del diritto di accesso dei componenti degli organi di governo e del collegio dei revisori dei conti della Provincia.

3. Per tutto quanto non disciplinato nel presente titolo, si rinvia alla disciplina prevista nel titolo I del presente regolamento riguardante le disposizioni generali per l'accesso civico semplice e generalizzato.

Art. 21 - ACCESSO ALL'INFORMAZIONE AMBIENTALE

1. Chiunque ne faccia richiesta può accedere alle informazioni ambientali di cui all'art. 2, comma 1, lett. n) del presente regolamento, senza che debba dichiarare il proprio interesse.

2. Salvi i casi d'esclusione tassativamente previsti dall'art. 12 e 13 del presente regolamento, la Provincia rende disponibili tutte le informazioni ambientali che sono in suo possesso, che ha prodotto, ricevuto o che sono detenute per suo conto da altra persona fisica o giuridica a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 22 - Termini e modalità dell'accesso

1. Fatti salvi i casi d'esclusione del diritto di accesso di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento e tenuto conto del termine eventualmente specificato dal richiedente, la Provincia mette a disposizione l'informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro trenta giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro sessanta giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entità e complessità della richiesta siano tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di trenta giorni. In tale ultimo caso la Provincia informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di trenta giorni, il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano.

2. Nel caso in cui la richiesta d'accesso sia formulata in maniera eccessivamente generica, la Provincia può chiedere al richiedente, al più presto

e, comunque, entro trenta giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione, ovvero può, se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta, ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento.

3. Nel caso in cui l'informazione ambientale sia richiesta in una forma o in un formato specifico, ivi compresa la riproduzione di documenti, la Provincia la mette a disposizione nei modi richiesti, eccetto nel caso in cui:

a) l'informazione sia già disponibile al pubblico in altra forma o formato e facilmente accessibile per il richiedente;

b) sia ragionevole per la Provincia renderla disponibile in altra forma o formato;

4. Nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), la Provincia comunica al richiedente i motivi del rifiuto dell'informazione nella forma o nel formato richiesti entro il termine di trenta giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa;

5. Nel caso di richiesta d'accesso concernente i fattori di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 195/2005, la Provincia indica al richiedente, se da questi espressamente richiesto, dove possono essere reperite, se disponibili, le informazioni relative al procedimento di misurazione, ivi compresi i metodi d'analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi, utilizzato per raccogliere l'informazione ovvero fa riferimento alla metodologia normalmente utilizzata.

Art. 23 – Eccezioni assolute

1. L'accesso all'informazione ambientale è negato nel caso in cui:

a) l'informazione richiesta non è detenuta dalla Provincia. In tale caso l'Amministrazione, se conosce quale autorità detiene l'informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l'Amministrazione dalla quale è possibile ottenere l'informazione richiesta;

- b) la richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di cui al D.Lgs. 195/2005;
- c) la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici;
- d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso, l'Amministrazione informa il richiedente circa l'autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile;
- e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto conto, in ogni caso, dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.

Art. 24 – Eccezioni relative

1. L'accesso all'informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:

- a) alla riservatezza degli atti delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia;
- b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;
- c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per la Provincia di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti;
- d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al D.Lgs.10 febbraio 2005, n. 30;
- e) ai diritti di proprietà intellettuale;
- f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i e Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali);

g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;

h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare;

2. La Provincia applica le disposizioni del comma 1 in modo restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), f), g) e h), la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed al comma 2, la Provincia dispone un accesso parziale, a favore del richiedente, qualora sia possibile espungere dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e 2.

5. Nei casi in cui il diritto di accesso è rifiutato in tutto o in parte, la Provincia ne informa il richiedente per iscritto o, se richiesto, in via informatica, entro i termini previsti all'articolo 22, precisando i motivi del rifiuto ed informando il richiedente della procedura di riesame prevista all'articolo 16.

Art. 25 - Diritto di accesso dei componenti degli organi di governo

1. I componenti degli organi di governo nell'esercizio del loro mandato hanno diritto d'informazione e di accesso gratuito agli atti, provvedimenti e documenti a disposizione della Provincia, ed eventuali sue aziende e/o enti dipendenti.

2. La richiesta di accesso viene di norma rivolta all'ufficio che detiene il documento per il tramite dell'ufficio preposto agli organi di governo. I

documenti, gli atti, i provvedimenti e le informazioni richieste, vengono rilasciati al richiedente dal dirigente dell'ufficio che li detiene.

3. I componenti degli organi di governo hanno anche diritto di accesso agli atti interni, ai documenti dichiarati riservati e agli atti preparatori, in quanto attinenti all'espletamento delle loro funzioni e sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

4. Le richieste di cui al presente articolo devono essere evase immediatamente e comunque entro e non oltre quindici giorni dalla presentazione; solo eccezionalmente l'accesso può essere differito, con comunicazione motivata del dirigente competente, per motivate ragioni organizzative o di difficoltà di reperimento della documentazione; sulle copie rilasciate verrà apposta timbratura/annotazione attestante che le stesse sono state rilasciate per l'esercizio del mandato amministrativo.

5. Non è consentito l'uso delle informazioni e delle copie dei documenti ottenute, per fini diversi dall'espletamento del mandato.

Art. 26 - Diritto di accesso del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia

1. Il diritto di accesso agli atti e documenti della Provincia viene esercitato, ai sensi dell'art. 239, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, dal collegio dei revisori dei conti presso i singoli responsabili dei procedimenti, su semplice richiesta verbale, in tempi e con modalità da concordare e senza spese.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Registro degli accessi

1. Tutte le richieste di accesso civico e documentale pervenute all'Amministrazione dovranno essere registrate in ordine cronologico in apposito registro informatico accessibile ai dirigenti ed ai responsabili degli uffici, al RPCT e al Nucleo di Valutazione, con indicazione dell'oggetto, della

data di richiesta e dell'esito della stessa. Il registro degli accessi andrà pubblicato, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale – sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti - Accesso Civico – Registro degli accessi.

Art. 28 - Costi

1. Con determinazione del Dirigente responsabile dell'U.R.P. vengono determinati gli importi dei costi di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura e le eventuali esenzioni; in ogni caso, i relativi importi sono resi noti al richiedente.
2. E' assoggettata a imposta di bollo, ai sensi di legge, l'estrazione di copie da autenticare (copie conformi), mentre è escluso l'obbligo di pagare l'imposta sia sull'istanza d'accesso sia sulla copie non autenticate.

Articolo 29 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 30- Decorrenza e pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio per trenta giorni ed inserito sul sito istituzionale della Provincia di Alessandria – Sezione Amministrazione Trasparente.
2. Entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.